

(13) Oggetto: Addizionale IRPEF – Approvazione regolamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 30/01/2002, relativa all'adozione per l'anno 2001, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,25 punti percentuali;

Visti i successivi atti deliberativi di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,25 punti percentuali sino all'anno 2011;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 4, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
- l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360" prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;



Ritenuto di:

- stabilire, a partire dal 2012, per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la possibilità di applicazione di un'aliquota unica o anche l'applicazione di aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale a norma dell'art. 1, comma 5, della Legge 14 settembre 2011, N. 148, secondo la disciplina di cui al Regolamento in adozione
- stabilire, a partire dal 2012, la possibilità di fissare un importo al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta ed al di sopra del quale l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito (c.d. soglia di esenzione);
- approvare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Visto:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Istituzionali in data 17/11/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49, comma 1 D. Lgs. 267/2000;

Con voti:

Presenti:

Votanti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:



## DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.

